



Comune di Medolla (Mo)



[Unione Comuni Modenesi Area Nord](#)  
Servizio Personale Giuridico associato dei comuni di  
Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia  
sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Prospero e  
Unione Comuni Modenesi Area Nord

Prot. 6120.3.5

Medolla, 10.06.2022

Al Revisore dei Conti  
del Comune di Medolla

## **COMUNE DI MEDOLLA**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

### **ALL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA 2015-2018**

**(esiti ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di  
G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021)**

**(Ipotesi sottoscritta tra la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale in data 31.05.2022 prot. 5738.1.9)**

L'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche siano corredati dalle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, e certificate dai competenti organi di controllo. In applicazione di tale disposizione, la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli schemi standard da utilizzare per le predette relazioni, unitamente ad un'illustrazione dettagliata dei relativi contenuti specifici.

La presente Relazione tecnico-finanziaria, conformemente allo schema definito dalla precitata circolare ministeriale n.25 del 19.07.2012, si articola nei seguenti moduli:

Modulo I – Modulo di costituzione del Fondo per la contrattazione

Modulo II – Modulo di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

**Il presente atto viene rilasciato dal Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza di convenzione rep. 858 sottoscritta il 2.5.2018 dai Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, S. Prospero e dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, a cui ha aderito il Comune di San Possidonio, con deliberazione di C.C. n.41/2020, con la quale, a far data dall'1.06.2018, le funzioni relative alla gestione del personale del Comune di MEDOLLA, sono trasferite all'Unione Comuni Modenesi Area Nord.**

## **Modulo I**

### **Modulo di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il CCI in esame, concerne le annualità 2015-2018, all'esito della ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021; con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'Ente di cui al CCI 2015-2018, si precisa che le stesse sono state rideterminate, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4, commi 1 e 2 del DL 16/2014, convertito in Legge 68/2014 e ss.mm.ii., che prevede << 1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni (...) Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma (...). 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni>>

Alla luce dell'entrata in vigore del precitato art. 4 l'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 3 in data 13.01.2015, ha ritenuto di procedere alla revisione straordinaria dei fondi relativi alle risorse decentrate per il personale dipendente, prevedendo altresì la sospensione temporanea della contrattazione fino all'esito della verifica straordinaria dei fondi in parola;

In seguito alla suddetta deliberazione di G.C. n. 3/2015, sono stati adottati nel tempo i provvedimenti ed atti, di seguito sinteticamente riportati:

A - determinazione n. 7 del 13.04.2016, a cura del Responsabile Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui è stato affidato l'incarico di revisione in argomento alla ditta Caldarini & Associati srl di Reggio Emilia, a supporto dell'attività di ricalcolo e ricostruzione a cura del servizio personale dell'ente; l'attività si è conclusa, dopo una prima relazione intermedia in data 02.05.2016, con la produzione di una relazione conclusiva in data 05.12.2017 acquisita al prot. n° 14134 dell'11.12.2017 (trasmesse alle organizzazioni sindacali e alle RSU in occasione di specifico incontro tenutosi in data 20.10.2017) che hanno evidenziato situazioni di costituzione del Fondo, in difetto ed in eccesso nel tempo;

B - determinazione n. 363 del 22.12.2017, adottata a cura del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si è provveduto a:

- a) prendere atto delle relazioni del Servizio Personale prot. 11924 del 18.10.2017 e prot. 12041 del 19.10.2017 aventi ad oggetto la ricostruzione dei Fondi Risorse Decentrate anni pregressi, dalle quali si desume che gli indebiti riferiti alle annualità pregresse, ammontano a complessivi € 328.782,56, con riferimento ai fondi 2006-2014 nei termini della prescrizione ordinaria di 10 anni a partire dal fondo costituito nel 2006;
- b) prendere atto che, sulla scorta delle suddette relazioni, il Fondo Risorse Decentrate effettivamente erogato ai dipendenti è stato quello costituito fino al 2014;
- c) ricondurre i Fondi Risorse Decentrate 2015 e successivi ai nuovi importi scaturenti dalla ricostruzione, provvedendo altresì alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2017, precisando che <<la ricostituzione dei fondi risorse

decentrate 2015 e 2016, nonché la costituzione del fondo 2017 vengono effettuati fatti salvi gli indirizzi disposti dall'amministrazione soprattutto per quanto attiene le modalità di recupero delle annualità pregresse, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n.16/2014, convertito nella legge n.68/2014, e successive modifiche ed integrazioni>>;

C - nota prot. 5853 del 30.05.2018 a cura del Responsabile Servizio Personale Rag. Elisa Sala e del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si relazione al Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (costituendo servizio associato presso l'Unione), in merito alla ricostruzione dei fondi pregressi dal 1995, fino alle annualità 2015 e 2016, tenuto anche conto del trasferimento di funzioni e di personale dal Comune di Medolla all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, avvenuto nel 2017 (funzione sociale dall'1.05.2017 e istruzione dall'1.09.2017);

D - determinazioni n. 99 del 24.05.2018 e n. 143 del 18.07.2018, a cura del Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero, Dr.ssa Grisanti Maria Chiara, con cui si è provveduto ad affidare un incarico esterno alla Ditta FINGLOB di Luciana Mancini con sede a Napoli, volto a verificare la percorribilità di soluzioni tese a contenere l'impatto sui fondi incentivanti destinati al personale, la quale, sulla base del materiale fornito (costituito principalmente da bilanci e conti consuntivi dell'ente a partire dal 1993 sino a tutto il 2018) nel mese di dicembre 2018 ha trasmesso la propria relazione finale, assunta al protocollo generale dell'Ente con n.12870 del 10.12.2018;

E - deliberazione di G.C. n.56 del 23.05.2019 con cui si è provveduto a definire nuovi indirizzi in materia di azioni da intraprendere in esito all'operazione di ricostruzione fondi risorse decentrate anni pregressi (superata dai nuovi indirizzi di cui al punto successivo);

F - deliberazione di G.C. n. 33 del 16.06.2020 con cui si è provveduto a definire ulteriori nuovi indirizzi in materia di azioni da intraprendere in esito all'operazione di ricostruzione fondi risorse decentrate anni pregressi:  
- attivare una verifica straordinaria sulla corretta costituzione dei fondi risorse decentrate riferiti al periodo 2006-2014, anche avvalendosi di soggetti specializzati, operanti sul mercato elettronico, dando mandato Servizio Personale di operare in tal senso;  
- non avvalersi delle azioni, di cui alla precitata deliberazione di G.C. n.56/2019, previste dall'art.1, commi 226 e 228 della Legge n. 228/2015 in merito ai risparmi derivanti da mancato turn-over del personale cessato, ritenendo tali azioni non più praticabili stante l'attuale assetto normativo in materia di capacità assunzionale ed organizzativo dell'Ente;  
- subordinare all'esito delle risultanze della summenzionata verifica, ogni ulteriore azione finalizzata a garantire il rientro dallo sforamento, ove accertato;

G - determinazioni n. 86 del 23.07.2021 e n. 48 del 22.04.2021 di affidamento alla Società Publika srl di un incarico rispettivamente per la revisione dei Fondi 2006-2014 e per il calcolo del differenziale progressioni economiche orizzontali per gli anni 2001 - 2009 per il Comune di Medolla;

H - determinazione dirigenziale n. 192 del 17.11.2021 "Ricostruzione fondi risorse decentrate – risultanze finali delle verifiche effettuate dalla società Publika srl e conseguente rideterminazione dei fondi 2006-2014 e conseguente rideterminazione dei fondi 2015-2020" a cura del Responsabile Servizio Personale Giuridico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (in qualità di servizio personale associato) di recepimento degli esiti di dette verifiche e, in particolare, della relazione "Servizio di revisione Fondi 2006-2014 – Comune di Medolla" del 30.11.2020 e della relazione in merito al riallineamento delle progressioni orizzontali relative agli anni dal 2001 al 2009 (ed al loro inserimento nei fondi già revisionati) del 26.04.2021, prodotti al riguardo dal Dott. Gianluca Bertagna della Società Publika srl, dando atto che all'esito della ricostruzione delle voci costitutive del Fondo Risorse Decentrate, risultante dalle specifiche verifiche ricognitive, si è provveduto a:

1) rideterminare, in diminuzione, il Fondo Risorse Decentrate del personale dipendente per gli anni 2006-2014, in considerazione del fatto che, per tale periodo, sono state allocate risorse in misura eccedente a quella consentita dalla normativa e contrattazione collettiva vigente;

2) conseguentemente provvedere al ricalcolo dei fondi anni 2015-2020. Nella suddetta determinazione dirigenziale n. 192/2021 si precisa che la ricostruzione dei Fondi Risorse Decentrate, basata sulle risultanze delle verifiche effettuate dalla predetta Società Publika srl, deve in ogni caso ed imprescindibilmente tenere conto e coordinarsi con un quadro normativo - in materia di costituzione Fondi e limiti al salario accessorio - significativamente mutato nell'orizzonte temporale di riferimento - in ragione delle novità normative, contrattuali ed organizzative di seguito riportate:

> evoluzione disciplina contrattuale nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi:  
- inizialmente l'art. 15 e ss. del CCNL del 01.04.1999 e l'art. 31 e ss. del CCNL 2002/2005 del 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali definivano le modalità di costituzione e l'utilizzo delle risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; (oggi Fondo Risorse Decentrate);

2) i successivi CCNL hanno previsto integrazioni alle predette disposizioni contrattuali (tra cui art. 4 del CCNL del 9.5.2006, art. 8 del CCNL dell'11.4.2008 e art. 4 del CCNL del 31.07.2009);

- in data 21.05.2018 viene stipulato il nuovo CCNL per il comparto Funzioni Locali, 2016-2018, riguardante gli enti locali precedentemente ricompresi nel Comparto Regioni-Autonomie Locali, il quale introduce una nuova disciplina del sistema di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a valere dall'anno 2018 ed altresì riformula diversi istituti giuridici ed economici afferenti il trattamento accessorio del personale dipendente; in particolare l'art. 67 e ss. dettaglia le nuove modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, coordinandole con i vigenti limiti posti per legge al salario accessorio del personale compreso quello incaricato di posizione organizzativa;

> evoluzione disciplina contrattuale nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi:

- nel quadriennio 2011-2014 per effetto delle disposizioni di cui all'art.9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in legge n.122/2010 (nel testo a quel tempo vigente) hanno operato specifici meccanismi di riduzione del Fondo; ovvero dal 2011 al 2014 l'ammontare complessivo del salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- con la circolare n.12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati forniti indirizzi applicativi in merito all'art.9 del D.L. 78/2010 ed, in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, è stata definita la metodologia per la riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio, sulla base del confronto del valore medio dei presenti in ciascun anno di riferimento, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 (intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno); la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo;

- l'art. 1, comma 456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), modifica l'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, che pertanto, nel testo vigente a valere dall'anno 2015 recita <<A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo>>; ne deriva che nell'anno 2015 non trovano applicazione le riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis (primo periodo) mentre occorre procedere al consolidamento delle decurtazioni operate nell'anno 2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016), recita <<Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente>>; ne deriva che fino all'attuazione della c.d. riforma di cui alla legge 124/2015 (c.d. riforma Madia) viene ripristinato un meccanismo di riduzione dei fondi, analogo a quello di cui alla precedente disciplina (art.9, comma 2-bis del DL 78/2010) e pertanto dal 2016 l'ammontare complessivo del fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 (nuovo anno di riferimento) e va ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; in tale nuovo quadro normativo restano confermati i previgenti "meccanismi operativi", previsti dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, in merito al calcolo della riduzione del fondo proporzionale a quella del personale in servizio (c.d. metodo della semisomma), fatta salva l'unica novità costituita dal riferimento al <<personale assumibile ai sensi della normativa vigente>> considerando pertanto le unità assumibili nell'anno 2016 (anche se non realizzate nell'anno solare, stante il loro valore programmatico nell'esercizio di riferimento e tenuto conto della vigente disciplina in materia di resti di capacità assunzionale, nell'ambito di un triennio dinamico), sulla base del riscontro derivante dagli strumenti di programmazione dell'ente; 5) con il D.lgs. 75/2017 (emanato in attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015) sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2017; nello specifico l'art.23, comma 2 prevede <<Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)>>;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (c.d. crescita), nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che <<(...) il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio

pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018>>; nelle premesse del DM 17.03.2020 (decreto attuativo del decreto crescita) viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; nelle premesse del precitato DM 17.03.2020 viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018. Lo stesso DM 17.03.2020 all'art.1, comma 2, ribadisce che <<Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020>>;

- negli ultimi anni viene a consolidarsi, in occasione degli indirizzi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari operative del Conto Annuale e da ultimo la Circolare n.18 del 28.06.2021), il concetto di limite a cui deve soggiacere il salario accessorio (da ultimo fissato con D.Lgs. 75/2017 nel valore 2016), in ambito macro-aggregato di Ente, ovvero composto da tutte le poste di retribuzione accessoria; le disposizioni contenute nelle suddette circolari ministeriali chiariscono come la verifica del limite al salario accessorio – oggi 2016 – vada effettuata in ambito consolidato comprendendo i valori relativi al Fondo Risorse Decentrate, ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario e al trattamento accessorio del personale con incarico di P.O. (regolato all'esterno del fondo per la contrattazione integrativa), considerato quali singoli “endo-limiti”, tutti concorrenti alla determinazione del complessivo dato di trattamento accessorio della macro-categoria del personale non dirigente del singolo Ente;

> effetti organizzativi nel periodo temporale abbracciato dalla ricostruzione dei fondi:

- in sede di ricostruzione dei Fondi occorre tener conto dei trasferimenti di personale all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in forza del trasferimento di funzioni, intercorsi nel lungo periodo di tempo abbracciato dalla ricostruzione:

- trasferimento persona ATA al comparto scuola a valere dal 2000;
  - trasferimento personale Servizio Polizia Locale a valere dal 2011;
  - trasferimento personale servizi sociali a valere dall'1.05.2017;
  - trasferimento personale servizi scolastici a valere dall'1.09.2017;
- a tal fine nella ricostituzione dei Fondi negli anni, al fine di rendere omogeneo e coerente il procedimento di calcolo degli stessi negli esercizi successivi ai trasferimenti, occorre procedere al ricalcolo del valore del limite (individuato nel tempo dal legislatore e da ultimo rappresentato dal Fondo 2016) quale "valore-soglia" per gli anni successivi, apportando al valore effettivo desunto dagli atti di costituzione, una riduzione in ragione annua per il trasferimento di personale all'Unione avvenuto nel tempo così da renderlo confrontabile con i Fondi costituiti successivamente ai trasferimenti;

I – Deliberazione di G.C. n.100 del 3.12.2021, avente ad oggetto << Presa d'atto degli esiti della "Ricostruzione fondi risorse decentrate - risultanze finali delle verifiche effettuate dalla società Publika srl e conseguente rideterminazione dei fondi 2006-2014 e conseguente rideterminazione dei fondi 2015-2020" di cui alla determinazione n.192/2021. Indirizzi per il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate e approvazione del relativo piano di recupero 2015-2024>> ove si dispone, quanto sinteticamente riportato:

1) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, ed in attuazione agli indirizzi approvati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 33 del 16.06.2020, degli esiti delle verifiche ricognitive sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale prodotti al riguardo dal Dott. Gianluca Bertagna della Società Publika srl e recepiti con determinazione dirigenziale n. 192 del 17.11.2021 “Ricostruzione fondi risorse decentrate - risultanze finali delle verifiche effettuate dalla società Publika srl e conseguente rideterminazione dei fondi 2006-2014 e conseguente rideterminazione dei fondi 2015-2020”, a cura del Responsabile Servizio Personale Giuridico, dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (in qualità di servizio personale associato);

2) di prendere atto, in particolare, che con la suddetta determinazione n. 192/2021, in ragione dei calcoli e delle ricostruzioni effettuate nell'ambito delle sopra citate verifiche ricognitive, si è provveduto a rideterminare, in diminuzione, i Fondi Risorse Decentrate del personale dipendente per gli anni 2006-2014, in considerazione del fatto che su tali fondi sono state negli anni allocate risorse in misura eccedente a quella consentita dalla legislazione e contrattazione collettiva vigente e che conseguentemente si è provveduto altresì al ricalcolo dei fondi anni 2015-2020, riportata nell'allegato “A” a tale atto a formarne parte integrante e sostanziale, la raccolta sistematica dei documenti prodromici alla ricostruzione dei Fondi e già a loro volta allegati alla det. 192/2021, relazione “Servizio di revisione Fondi 2006-2014 – Comune di Medolla” del 30.11.2020 e relazione in merito al riallineamento delle progressioni orizzontali relative agli anni dal 2001 al 2009 (ed al loro inserimento nei fondi già revisionati) del 26.04.2021, prodotti al riguardo dal Dott. Gianluca Bertagna della Società Publika srl (già allegati A e B alla determinazione dirigenziale n. 192/2021); raccolta sistematica delle rappresentazioni comparate dei Fondi 2000-2017 (già allegato C alla determinazione dirigenziale n. 192/2021); Fondi 2018-2020 (già allegato D alla determinazione dirigenziale n. 192/2021); tabella di rappresentazione del valore complessivo dell'indebita costituzione dei fondi 2006-2014 (già allegato D alla determinazione dirigenziale n. 192/2021), da cui si ricava un importo complessivo di € 270.954,73;

3) di prendere atto che con deliberazione di G.C. n.47 del 27.07.2021, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione ai sensi del D.L. 98/2011 art. 16 commi 4 e 5, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011. Atto di indirizzo”, in attuazione alla disciplina normativa di cui all’art.16 commi 4 e 5 del precitato D.L. 98 del 6.07.2011, convertito con L. 111/2011, si è provveduto a:

- approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2021 – 2022 – 2023” (comunicazione prot. 7383 del 6/7/2021 dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici) riportato in allegato alla stessa, quale parte integrante e sostanziale, con le previsioni di risparmio di spese, ivi riportate, ed a cui si fa rinvio, determinanti un risparmio di € 83.678,66;

- demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2021/2023 al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici interessata, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Servizio Ragioneria e al Revisore dei Conti del Comune di Medolla;

- destinare il 100% dei risparmi, conseguenti alla realizzazione dei due progetti di razionalizzazione in questione, e certificati a consuntivo dal Revisore dei conti del Comune di Medolla come previsto dall’art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011 per le finalità di cui all’art. 4 comma 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 e di cui all’articolo 1, comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208, come da nota Presidenza Consiglio Ministri 810946 del 12/8/2014 punto 2;

- prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti verbale n. 12 del 10/7/2021 prot 7586 del 10/7/2021 e della successiva nota del Revisore dei Conti prot. 7669 del 13/7/2021 di correzione ed appendice al suddetto verbale n. 12 del 10/7/2021, riportati in allegato alla stessa, quale parte integrante e sostanziale;

4) di esprimere l’indirizzo di procedere al recupero delle somme di salario accessorio indebitamente erogate negli anni a valere del 2015 (fondi a tal fine prudenzialmente non erogati) in applicazione della disciplina generale di cui all’art. 40 del D.lgs. 165/2001 e, in via particolare, dall’art. 4 del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014, in forza della quale, al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e deve avvenire per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli, previa certificazione degli organi di controllo;

5) di stabilire che al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente, si rende necessario modulare il programma di recupero sui fondi degli anni successivi al 2014, per un periodo complessivo dal 2015 al 2024 in relazione ai termini di prescrizione ordinaria decennale applicabili determinati nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al momento in cui si accerta l’indebitato (Relazione 11942/2017, allegata alla determinazione n. 363/2017 ove si dà conto degli esiti, risalendo fino a ottobre 2007), quindi con riferimento gli atti di liquidazione dei Fondi ivi ricompresi, per le annualità dal 2006 al 2014;

6) di approvare il piano di recupero contenuto nella tabella allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" ed elaborato sulla base delle predette verifiche ed indirizzi, dal quale emerge che il periodo e le quote annuali di recupero individuati consentono il completo riassorbimento delle somme indebitamente erogate, al netto dei predetti risparmi derivanti dal Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di G.C. n.47 del 27.07.2021, per un valore complessivo di recupero pari ad € 187.276,07 (dato da importo complessivo di € 270.954,73 - € 83.678,66 di cui al Piano di Razionalizzazione);

7) di dare atto che, in ordine al suddetto piano di recupero, è stato rilasciato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 16/2014 il parere favorevole da parte del Revisore unico dei Conti dell’Ente con verbale n. 18 del 22.11.2021 allegato a tale atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";

8) di stabilire che il suddetto piano di recupero sia annualmente soggetto a verifica, anche alla luce di eventuali economie e/o risparmi che potranno essere destinati a compensazione degli importi da recuperare, in sede di costituzione annuale dei futuri fondi, nel rispetto dei criteri e vincoli dettati dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché dei vincoli finanziari e di bilancio ed altresì al fine di garantire la costante verifica a consuntivo della realizzazione delle economie attese dal suddetto Piano di Razionalizzazione, dando atto fin d’ora che saranno adottare tutte le necessarie e conseguenti azioni in caso di mancato riscontro;

## Modulo II

### Modulo di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### Sezione I e II – Destinazioni

Con riferimento alla destinazione del fondo per la contrattazione integrativa, relativa agli anni 2015-2018, all'esito della ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021, si fa rinvio ai seguenti prospetti di dettaglio.

VERIFICA DESTINAZIONE DEL FONDO 2015/2020 - recupero fondi 2006-2014										
Somma da recuperare	270.954,73									
Piano di razionalizzazione 2021-2023 GC 47 del 27/07/2021 (previo accertamento)	83.678,66									
<b>SOMMA DA RECUPERARE</b>	<b>187.276,07</b>									
<b>PIANO DI RECUPERO</b>										
FONDO	Fondo 2015	Fondo 2016	Fondo 2017	Fondo 2018	Fondo 2019	Fondo 2020	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2023	Fondo 2024
		VALORE LIMITE	adeguato ai trasferimenti in Unione	adeguato ai trasferimenti in Unione					stima	stima
<b>TOTALE FONDO RICOSTITUITO DAL 2015</b>	108.628,76	108.628,76	92.525,10	65.392,47	65.090,77	65.090,78	65.090,78	65.090,78	65.090,78	65.090,78
<b>RISORSE FISSE RICOSTITUITE DAL 2015</b>	108.534,54	108.534,54	92.525,10	65.392,47	65.090,77	65.090,78	65.090,78	65.090,78	65.090,78	65.090,78
Decurtazione per ricostruzione Fondi pregressi (25% del fondo, di cui art. 4, c.1 del D.L. 16/2014)	27.133,64	27.133,64	23.131,28	16.348,12	16.272,69	16.272,70	16.272,70	16.272,70	16.272,70	12.165,93
<b>RISORSE FISSE ASSEGNABILI</b>	81.400,91	81.400,91	69.393,83	49.044,35	48.818,08	48.818,09	48.818,09	48.818,09	48.818,09	52.924,85

All'esito dell'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021-2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 47 del 27.07.2021 e della verifica dell'avvenuto accertamento del risparmio, sarà possibile dare corso alla revisione del suddetto piano di recupero, alla luce delle somme già recuperate e di quelle da recuperare a valere dall'anno 2019.

#### Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

#### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Vedi sopra

#### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

#### Sezione VI – Attestazione motivata da un punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale

a. *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Le risorse stabili finanziano interamente le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa di cui alla Sezione I, all'esito della ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021.

b. *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Gli incentivi economici sono erogati in base ai vigenti ccnl e nello specifico gli incentivi di produttività vengono attribuiti in applicazione alla vigente disciplina regolamentare, previa valutazione

- c. *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*  
Negli anni 2015-2018 non sono attribuite nuove progressioni economiche orizzontali.

### Modulo III

## Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Con riferimento alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, relativa agli anni 2015-2018, all'esito della ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021, si fa rinvio all'allegato prospetto di dettaglio.

### Ricostituzione fondi ai sensi dell'art. 4 del DL 16/2014

	Anno	A	B	C	C - A	
		Fondo Medolla - atti originali	Fondo relazioni 30.11.2020 e 36.04.2021 PUBLIKA	Fondo ricolstituito 2021 tenuto conto delle risultanze d Publika		
recupero somme erogate in eccesso decennio 2007-2017	2006	177.712,33	135.130,91	135.130,91	42.581,42	
	2007	173.937,26	129.861,73	129.861,73	44.075,53	
	2008	169.590,44	136.314,71	136.314,71	33.275,73	
	2009	162.269,48	129.090,01	129.090,01	33.179,47	
	2010	164.162,60	142.020,08	130.626,19	33.536,41	
	2011	132.634,07	110.434,17	109.337,50	23.296,57	
	2012	compreso per incentivo sisma	178.438,62	158.468,30	157.488,73	20.949,89
	2013	compreso per incentivo sisma	173.042,18	154.409,84	152.664,09	20.378,09
	2014		128.516,16	109.814,11	108.834,54	19.681,62
<b>TOTALI</b>					<b>270.954,73</b>	

	Fondo Medolla - atti originali	A Fondo Medolla ricalcolato det. 363 22/12/2017	B Fondo ricolstituito 2021 tenuto conto delle risultanze d Publika	B - A
2015	128.838,96	98.313,83	108.628,76	-10.314,93
2016	126.966,58	96.840,64	108.628,76	-11.788,12
2017		80.831,20	92.525,10	-11.693,90
2018			65.392,47	
2019			65.090,77	
2020			65.090,78	

## **Modulo IV**

### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

In fase di programmazione le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per gli anni 2015-2018 sono state previste e stanziare nel bilancio dell'Amministrazione

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

I Fondi 2015-2016, come rideterminati all'esito della ricostituzione dei fondi anni pregressi di cui deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2015 e G.C. n. 100 del 3.12.2021, risultano coerenti con i vincoli di cui al presente limite.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Relativamente alle voci economiche già erogate nel corso degli anni 2015-2018, aventi carattere continuativo e/o fisso, le risorse finanziarie hanno trovato opportuna copertura finanziaria negli stanziamenti ai pertinenti capitoli di spesa di bilancio per assegni, contributi ed irap. Relativamente alle voci economiche ancora da corrispondere, per indennità e compensi incentivanti, esperite le procedure contrattuali con apposita variazione di bilancio si provvederà a destinare le risorse attualmente in avanzo agli appositi capitoli di bilancio nell'esercizio in cui si provvederà a dare corso alla liquidazione dei compensi in parola.

Il Responsabile Servizio Personale Giuridico  
(Dr.ssa Simona Roncadi)

